

Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa

Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali

Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio e degli insediamenti storici
Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria

I Responsabili

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009.0063220
del 13/03/2009



Al Sindaco del
Comune di Sant'Agostino
Settore Territorio-Urbanistica Ambiente
44047 Sant'Agostino FE

Oggetto: Risposta a richiesta di chiarimenti.

Con la nota del 27/1/2009, prot. n. 1193, si chiedono chiarimenti in merito alla presenza di un consigliere provinciale fra i componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Occorre premettere che l'art. 3 con riguardo ai membri della Commissione richiede due ordini di requisiti:

- l'elevata competenza e specializzazione tecnica, evidentemente nelle materie affrontate dal medesimo organo;
- l'essere organo "esclusivamente tecnico", i cui componenti debbano essere, di norma, "esterni all'amministrazione".

Dalla combinazione delle condizioni, si coglie con nettezza **lo sfavore** per il ricorso ad esperti interni (la cui nomina deve essere motivata da ragioni per le quali non è stato possibile attingere a competenze esterne all'amministrazione idonee ad assolvere ai compiti richiesti, e, in ogni caso, non può interessare componenti dello Sportello unico per l'edilizia¹); **la esclusione** della possibilità di nomina di componenti interne all'amministrazione comunale che rispondano a funzioni e competenze di ordine politico e non tecnico.

¹ V. le Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 1676/2008, in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica


40121 Bologna, Via dei Mille, 21 – Tel. 051/639.6049 – Fax 051/639.6895
e-mail: paesaggio@regione.emilia-romagna.it


40121 Bologna, Via dei Mille, 21 – Tel. 051/639.6979 - Fax 051/639.6019
e-mail: aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it

Tale espressa previsione della legge regionale, deriva dal generale sfavore dell'ordinamento giuridico in merito alla presenza di membri con ruolo politico all'interno di organi consultivi².

Pertanto, considerata la *ratio* del divieto imposto dalla legge regionale, si deve ritenere che esso operi non soltanto nei confronti degli organi politici del Comune di competenza, ma che debba essere esteso anche ai rappresentanti politici che svolgono la loro attività in ambito provinciale e regionale.

Cordiali saluti.

Dott. Giancarlo Poli


Dott. Giovanni Santangelo


² Si segnala che già con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1107/1966 si è affermato il principio per cui il Sindaco ha il potere di richiedere pareri all'organo consultivo, ma non è legittimato a partecipare alle sedute della Commissione.